

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4125

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, MANCA, LORETO,
PELLICINI, ROBOL, FUMAGALLI CARULLI e UCCHIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1999

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

ONOREVOLI SENATORI. - I contributi da versare annualmente all'organizzazione idrografica internazionale (IHB) con sede nel Principato di Monaco e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), risalenti, rispettivamente, alla legge 15 novembre 1973, n. 925, ed alla legge 25 luglio 1990, n. 208, sono attualmente imputati al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito di un numero chiuso di contributi previsti in favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni, nei limiti di uno stanziamento annualmente fissato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Premesso tale quadro di riferimento, si evidenzia che:

a) il contributo italiano all'IHB ha carattere obbligatorio e vincolante per effetto dell'articolo XIV della Convenzione internazionale resa esecutiva ai sensi della citata legge n. 925 del 1973. Negli ultimi anni, in relazione ai vincoli ed alle rigide procedure introdotti con la legge n. 549 del 1995, tale contributo è stato erogato con notevolissimo ritardo e, da ultimo, addirittura ben oltre la chiusura degli esercizi finanziari 1997 e 1998, in netto contrasto con la prescrizione dell'articolo 13 del regolamento dell'IHB, che richiede il pagamento di tale contributo al 1° gennaio dell'esercizio finanziario in corso, e con evidenti negativi riflessi per l'immagine del Paese, soprattutto nell'attuale contesto di presidenza italiana dell'Istituto;

b) il contributo all'INSEAN, il cui importo è fissato dalla legge n. 208 del 1990, pur avendo carattere obbligatorio ed essen-

do destinato ad un istituto nazionale di sperimentazione e ricerca di rilievo, ha subito negli ultimi anni, per effetto della citata legge n. 549 del 1995, pesanti e progressive riduzioni risultando, altresì, vincolato all'insieme dei citati adempimenti obbligatori. In particolare si rileva che l'INSEAN:

1) riveste le caratteristiche di istituto di ricerca, con ben 140 operatori dipendenti;

2) non può essere assimilato, per la tipologia di attività svolta, a carattere «operativo» anziché «sociale», agli altri soggetti beneficiari dei contributi a carico del capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

3) non è in grado di continuare a svolgere la propria attività in quanto la riduzione dei contributi operata ai sensi della legge n. 549 del 1995 nel triennio 1996-1998 ha inciso per oltre il 36 per cento dell'importo fissato dalla legge n. 208 del 1990.

In merito, anche le Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in sede di parere sui contributi concessi dallo Stato al predetto ente, hanno sottolineato le caratteristiche «operative» dell'Istituto esprimendo l'avviso che il contributo all'INSEAN debba essere estrapolato dal capitolo 1165.

Ciò posto, allo scopo di dare definitiva e concreta soluzione alle problematiche in parola, è stato predisposto il presente disegno di legge al fine di:

a) estrapolare i contributi relativi all'IHB e all'INSEAN dal novero delle contribuzioni ricomprese nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria, con oneri a carico del capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

b) prevedere il passaggio degli oneri relativi all'IHB ad un nuovo capitolo di spesa da istituire nell'ambito dell'unità previsionale di base 27.1.2.2 «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione del Ministero della difesa, con contestuale trasferimento di fondi, per il 1999 pari a lire 106 milioni, dal citato capitolo 1165. Ciò consentirebbe di escludere il predetto finanziamento dal complesso degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 ed evitare pertanto i ritardi finora registrati in fase di erogazione;

c) allineare le spese da sostenere per il contributo all'INSEAN ad un importo com-

pletivo di lire 9.500 milioni, valutato quale minimo necessario per consentire il regolare svolgimento dei compiti dell'Istituto. Sul piano pratico si pone pertanto la necessità di far confluire su di un nuovo capitolo di spesa, da istituire nell'ambito della citata unità previsionale di base 27.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero della difesa, quota parte delle spese attualmente sostenute a carico del capitolo 1165 - per un importo di lire 5.000 milioni - e l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) con sede nel Principato di Monaco e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). Nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, i riferimenti relativi ai contributi all'IHB e all'INSEAN sono abrogati.

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di cui alla legge 23 luglio 1990, n. 208, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in lire 9.500 milioni.

3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.500 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.